

## Giurisprudenza sulla tutela ambientale

Il <concetto> di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco), fauna e microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento; il bosco è una realtà naturale vivente cioè qualcosa di più di una proiezione estetica.

Cass. pen., Sez.III, 12/02/1993

L'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco non svolge una funzione sanzionatoria di comportamenti od omissioni, ma mira piuttosto a salvaguardare le esigenze primarie della collettività, per cui essa è idonea a sacrificare anche interessi giuridicamente protetti di soggetti determinati, entro ragionevoli limiti temporali ed oggettivi e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali (i principi generali dell'ordinamento) e formali (la motivazione e l'adeguata istruttoria), all'interno dei quali il potere d'ordinanza si può svolgere con una relativa ampiezza, correlata, tra l'altro alla possibilità di intendere la tutela dell'igiene e della salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo a guisa di protezione dell'ambiente in tutte le sue componenti essenziali.

Cons. Stato, Sez.V, 02/04/2001, n.1904

Il "verde pubblico" rappresenta uno dei c.d. standards urbanistici che, nella pianificazione generale, attengono ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi riservati all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali: standards che, dovendo essere previsti in un limite minimo inderogabile dal d.m. 2 aprile 1968, assolvono ad una funzione di equilibrio dell'assetto territoriale e di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita. Orbene, se il rapporto equilibrato che deve sussistere tra aree edificate e spazi liberi è previsto anche ai fini di tutela ambientale, è indubbio l'interesse ad agire dell'associazione "Italia Nostra" nell'ipotesi in cui un'area destinata a verde pubblico venga meno per far posto ad una struttura alberghiera senza che, peraltro, nulla si dica in ordine al rispetto degli standards urbanistici.

T.A.R. Abruzzi L'Aquila, 20/11/2001, n.679

In relazione ai beni vincolati ai sensi della l. n. 1497 del 1939, l'autorizzazione preventiva è prescritta per ogni intervento che sia idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa, sicchè, quando la condotta materiale di intervento sull'immobile vincolato non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 non è configurabile, nè come reato di pericolo, perchè è esclusa ogni possibilità di danno all'ambiente ed al paesaggio, nè come reato formale, perchè l'autorità tutoria non ha alcun interesse a controllare preventivamente anche gli interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente. (Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità del reato nel caso di una costruzione in muratura all'interno di un preesistente capannone).

Cass. pen., Sez.III, 03/03/2000, n.6180

Le associazioni ambientaliste, pur se riconosciute con decreto del Ministero dell'ambiente, sono legittimate ad agire in proprio, in forza dell'art. 18 l. n. 349 del 1986, per far valere interessi diffusi, solo quando l'interesse all'ambiente assume qualificazione normativa, nei limiti di cui alla l. n. 349 del 1986 o di altre fonti legislative intese ad identificare beni

ambientali in senso giuridico, con esclusione degli atti che abbiano una mera valenza urbanistica. Tale legittimazione deve essere esclusa soprattutto allorchè risulti accertato che l'area non è oggetto di una specifica disciplina normativa, tale da differenziarla, sotto il profilo della tutela ambientale, da tutte le altre (fattispecie relativa ad impugnazione di variante urbanistica e concessione edilizia).

T.A.R. Toscana, 27/10/2000, n.2195

Il potenziale grave danno ecologico, il quale legittima l'intervento ministeriale, è soltanto quello che, per l'ampiezza e complessità dei possibili effetti, può creare pregiudizio, a persona o luoghi, di tale rilevanza da valicare - non foss'altro per la complessità e l'onerosità dei mezzi necessari a porvi riparo - un ambito territoriale limitato, la cui tutela resta affidata alle autorità locali, e che tale sia la "ratio" dell'art. 8 l. 8 luglio 1986 n. 349 desume dall'attribuzione del potere ordinario al ministro, e cioè all'Autorità nazionale di governo in materia di tutela dell'ambiente.

T.A.R. Veneto, Sez.I, 26/01/2000, n.220

L'esercizio del potere di tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 7 l. 1 giugno 1939 n. 1089, non implica la comparazione dell'interesse pubblico con l'interesse del privato alla realizzazione di opere che immutino l'ambiente paesistico, essendo la prevalenza del primo un postulato normativo dell'ordinamento.

Cons. Stato, Sez.VI, 29/10/1999, n.1631